



Rettifica ed integrazione del Regolamento d'Istituto

(Delibera Consiglio d'Istituto n. 92 del 12/05/2022)

Art. 43 – Impugnazione e Organo di Garanzia

(Scuola Secondaria di I Grado)

1. Contro le sanzioni disciplinari anzidette irrogati agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente articolo. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10, giorni motivando la sua decisione.
2. Il silenzio dell'Organo di garanzia nei tempi suddetti equivale alla conferma della sanzione.
3. Nelle more della decisione dell'Organo di Garanzia, la sanzione impugnata è esecutiva salvo che lo stesso Organo non decida per la sua sospensiva.
4. L'"Organo di garanzia d'Istituto" è istituito ai sensi dell' art. 5, comma 1, del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007.
5. Tale organismo è composto da 4 componenti + 3 supplenti (ciascuno per ogni componente). Sono membri effettivi:

- il Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;

- 1 Docente designato dalla componente Docenti in seno al Consiglio d'Istituto + un supplente, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione);

- 2 genitori designati dalla componente genitori in seno al Consiglio di Istituto + un supplente, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato).

6. Modalità di funzionamento dell'Organo

1. Alle sedute dell'Organo di garanzia può essere invitato il Docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto di ricorso.
2. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni; in caso di trasferimento o decadenza di un membro si procede alla sostituzione secondo le stesse modalità previste al precedente comma 5. Nelle more subentrano i supplenti delle componenti corrispondenti.
3. I membri dell'Organo di Garanzia in qualunque modo interessati, direttamente o indirettamente, si astengono dalla votazione.
4. L'Organo di Garanzia può validamente deliberare solo con la partecipazione di tutti i suoi componenti e, quindi, nella sua composizione perfetta.
5. Tutte le delibere sono adottate a scrutinio segreto, a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente.